



CORTE DI APPELLO DI PALERMO

Ufficio del Funzionario Delegato alle Spese di Giustizia

Via Impallomeni (ex Palazzo EAS) - Tel. 091/7424393- 4391 Fax. 091/7424388

Prot. n°: 1047/2014

Palermo,

27 GEN 2014

02404100002
196
27 GEN. 2014
Funzionario
Macroarea
Attività
Fascicolo
Sottofascicolo

AL TRIBUNALE DEI MINORI DI
PALERMO

AL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI
PALERMO

ALL'UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI
AGRIGENTO - TRAPANI

AL TRIBUNALE DI
MARSALA - SCIACCA
TRAPANI - TERMINI IMERESE

ALLA CORTE DI APPELLO
(Ufficio Spese anticipate dall'Erario)
SEDE

Oggetto: novità introdotte dalla legge 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) n. 147 -
pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 - supplemento ordinario n. 87/L del
27/12/2013.

Si richiama l'attenzione degli uffici in indirizzo sulle modifiche apportate
dall'art. 606 della norma in oggetto alle norme di cui al Decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2012, n. 115 (Testo Unico delle Spese di Giustizia).

*In particolare viene introdotto l'art. 106 bis che per il processo penale prevede
la riduzione di un terzo degli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del
magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato.*

Ai sensi dell'art. 749 della Legge di Stabilità per il 2014 le modifiche di cui
sopra entrano in vigore dal 1° gennaio c.a.

Si richiama l'attenzione sulla necessità che alla presente venga data massima diffusione al fine della corretta applicazione della normativa vigente nella fase di liquidazione delle spese di giustizia.

I Tribunali avranno cura di trasmettere la presente agli Uffici del Giudice di Pace dei rispettivi circondari.



IL FUNZIONARIO DELEGATO
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

- Dr. Santo Appollito -

1/1/2014

Legge di stabilità 2014 pubblicata in Gazzetta Ufficiale
Legge 27.12.2013 n° 147, G.U. 27.12.2013

606. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30, comma 1, le parole: «euro 8» sono sostituite dalle seguenti: «euro 27»;

b) nel capo V del titolo VI della parte III, dopo l'articolo 106 è aggiunto il seguente:

«Art. 106-bis. (L) -- *(Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato, del consulente tecnico di parte e dell'investigatore privato autorizzato)*. -- 1. Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo».

607. Le disposizioni di cui al comma 606, lettera a), si applicano ai procedimenti iscritti a ruolo successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al comma 606, lettera b), si applicano alle liquidazioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.